

ATTO COSTITUTIVO

Articolo 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti codice civile e delle norme recate dalla Legge Regione Sicilia 2 agosto 2002, n.5, un'associazione denominata: ENOTECA REGIONALE SUD EST SICILIA

Articolo 2

L'associazione ha sede in Vittoria (RG), nel PALAZZO CARFI in via Dei Mille n. 131 con accesso dalla Via San Martino n. 62/70

Articolo 3

L'ASSOCIAZIONE, nell'esercizio delle sue funzioni, non persegue fini di lucro. l'associazione svolge la funzione di Ente per la promozione del vino siciliano e persegue i seguenti scopi istituzionali:

- presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possiede adeguati requisiti storici e architettonici anche al fine della degustazione e della vendita;
- valorizzare e promuovere l'immagine dei vini del territorio della Sicilia con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;
- esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i suddetti vini che l'Enoteca rappresenta, anche al fine della degustazione e della vendita;
- promuovere iniziative, di qualsiasi natura e specie, volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della Sicilia.
- svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
- promuovere la cultura vitivinicola ed agroalimentare anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
- organizzare corsi e stage formativi legati ai vini della Sicilia;
- illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enogastronomici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate di prodotti da effettuare anche in apposita sala attrezzata;
- creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della regione.

L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra potrà:

- svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti di cui sopra. Potrà inoltre concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente;
- favorire i contatti fra i propri soci ed operatori del settore. Organizzare in nome proprio - anche per conto dei propri soci - la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino e dei prodotti agroalimentari.
- Valorizzazione turistica del patrimonio vitivinicolo, agroalimentare, paesaggistico, architettonico e delle tradizioni culturali, attraverso l'erogazione di servizi (ristorazione e momenti di degustazione) e l'offerta di esperienze di visita altamente tipicizzate in base alle tradizioni e alla cultura del territorio (folklore, eventi musicali, itinerari naturalistici, culturali e rurali, ecc.)
- L'Enoteca Regionale della Sicilia – Sede Sud Est Sicilia potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.
- Potrà costituire ed assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, a scopo di stabile investimento.

Articolo 4

Il Patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote, di prima ammissione e ordinaria annuale, dei soci, nonché dai contributi degli stessi per l'esposizione di prodotti nella mostra permanente e per l'uso della sala degustazione, e dagli altri proventi che deriveranno aliunde alla stessa.

Articolo 5

L'associazione è retta dal presente atto e dalle norme relative al suo funzionamento, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, norme contenute nel documento che

sotto il titolo di "STATUTO", previa lettura datane da me notaio alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 6

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero compreso fra 5 (cinque) e 9 (nove) membri votanti scelti fra tutti i soci e di cui almeno la maggioranza eletta fra i soci ordinari.

Spetta di diritto al Comune di Vittoria, sede dell'enoteca, un Componente del Consiglio di Amministrazione.

Vengono nominati a formare il primo Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni e sono rieleggibili, i signori:

1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX
4. XXXX
5. XXXX
6. XXXX
7. XXXX

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Il legale rappresentante viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

Articolo 8

Le spese del presente atto a carico del Comune di Vittoria.

I comparenti, che dichiarano di non essere falliti, ammessi a concordato preventivo o soggetti ad altre procedure concorsuali, dichiarano di avere acquisito l'informativa relativa al trattamento dei dati e di prestare il loro consenso alla raccolta, alla comunicazione e alla conservazione dei medesimi, ivi compresi quelli qualificabili come particolari, così come indicato nell'informativa e in conformità alla disciplina, nazionale e comunitaria, vigente.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che lo approvano.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su _____ fogli e quanto sin qui di _____ pagine, viene sottoscritto alle ore ____ e ____ minuti.

STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

1.1 l'associazione ENOTECA REGIONALE SUD EST SICILIA è costituita quale Associazione ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile e della Legge Regione Sicilia 2 agosto 2002, n.5.

Articolo 2

2.1 l'associazione (di seguito anche Enoteca o Associazione) ha sede nel Comune di Vittoria (RG) nella via Dei Mille n. 131; l'associazione potrà costituire sedi secondarie, succursali e filiali in Italia e all'Estero al fine di costituire una rete territoriale con un nodo centrale nella sede di Vittoria (RG).

Articolo 3

3.1 l'associazione, nell'esercizio delle sue funzioni, non persegue fini di lucro.

Articolo 4

l'associazione svolge la funzione di Ente per la promozione del vino siciliano e persegue i seguenti scopi istituzionali:

- presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici anche al fine della degustazione e della vendita;
- valorizzare e promuovere l'immagine dei vini del territorio della Sicilia con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;
- esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i suddetti vini che l'Enoteca rappresenta, anche al fine della degustazione e della vendita.;
- promuovere iniziative, di qualsiasi natura e specie, volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della Sicilia.
- svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
- promuovere la cultura vitivinicola ed agroalimentare anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
- organizzare corsi e stage formativi legati ai vini della Sicilia;
- illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enogastronomici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate di prodotti da effettuare anche in apposita sala attrezzata;
- creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della regione.

L'Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra potrà:

- svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti di cui sopra. Potrà inoltre concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente;
- favorire i contatti fra i propri soci ed operatori del settore. Organizzare in nome proprio - anche per conto dei propri soci - la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino e dei prodotti agroalimentari.
- Valorizzazione turistica del patrimonio vitivinicolo, agroalimentare, paesaggistico, architettonico e delle tradizioni culturali, attraverso l'erogazione di servizi (ristorazione e momenti di degustazione) e l'offerta di esperienze di visita altamente tipicizzate in base alle tradizioni e alla cultura del territorio (folklore, eventi musicali, itinerari naturalistici, culturali e rurali, ecc.)
- l'associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.
- Potrà costituire ed assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, a scopo di stabile investimento.

Articolo 5

Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate l'associazione provvede mediante:

- a) la quota di prima ammissione a socio;

- b) la quota ordinaria annuale di socio;
 - c) contributi dei soci per l'esposizione di prodotti nella mostra permanente;
 - d) contributi dei soci per l'uso della sala degustazione; proventi derivanti da contributi per la partecipazione ad eventi culturali legati alla valorizzazione dei vini e dei prodotti agroalimentari organizzati e/o promossi dall'Enoteca, in proprio o tramite terzi;
 - e) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini e dei prodotti agroalimentari svolte a favore dei medesimi;
 - f) contributi della Regione Sicilia o di altri enti pubblici o privati;
 - g) finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi regionali ed europei;
 - h) donazioni.
 - i) Proventi, ed entrate in genere, derivanti ed in ogni caso legati alle attività, alle azioni e ai fini statuari.
- Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b), c) sono deliberate dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. I Contributi di cui alla lettera d), e), f) e h), l'accettazione delle donazioni di cui alla lettera i) e i proventi e le entrate in genere di cui alla lettera j) sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato.

Soci Ordinari

All'associazione possono aderire le imprese (esercitate in forma individuale, societaria, consortile o cooperativistica) di produzione e/o di imbottigliamento dei vini e le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute che commercializzano il prodotto dei loro associati;

All'Enoteca Regionale possono aderire anche i Consorzi di tutela dei vini a Denominazione di Origine nonché di enti di diritto pubblico, organismi di diritto privato e altri soggetti, riconosciuti da apposita legge, rappresentativi delle produzioni enogastronomiche regionali riconosciute; possono aderire, altresì, gli enti associativi di diritto privato, costituiti in qualsiasi forma, che promuovano esclusivamente vini dei propri associati.

All'Enoteca Regionale possono infine aderire enti pubblici ed organismi privati che perseguono finalità affini agli scopi dell'Associazione a puro scopo esemplificativo: imprese del settore agroalimentare, tour operator ed attori turistici in genere, associazioni che promuovono ed esplicano attività collegate alla tradizione enogastronomica locale, associazioni culturali e di promozione sociale, enti che valorizzino il patrimonio culturale, le tradizioni locali, architettoniche, archeologico e naturalistico del territorio, Banche ed agenzie di sviluppo locale.

Il Regolamento determina i criteri per la valutazione degli elementi di affinità ed integrazione ed individuazione dei suddetti enti con gli scopi dell'Associazione.

Le richieste di adesione debbono essere presentate al Consiglio di Amministrazione nelle modalità definite dal Regolamento.

Tutti i soci devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- non avere riportato condanne per sofisticazione di vini e/o condanne per reati delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; non avere interessi contrari a quelli dell'Enoteca Regionale della Sicilia – sede Sud Est;
- produrre e/o commercializzare e/o promuovere i prodotti di cui all'art. 4.

La domanda di ammissione deve essere presentata su apposito modulo come da Regolamento.

Soci Onorari

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare Soci onorari nella misura massima del 5% del numero dei Soci.

Tali Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa di prima ammissione e della quota annuale e partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

Articolo 7

- I Soci Ordinari e quelli ammessi si impegnano a versare le quote associative annuali.
- I Soci si obbligano a rispettare i Regolamenti dell'Associazione.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

La facoltà di recesso deve essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso soltanto se presentata entro il 30 settembre del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando l'aderente sia moroso nei confronti dell'Enoteca delle quote di cui all'art. 5 lettera a), ovvero quando l'aderente non versi per n. 2 volte consecutive i contributi di cui al medesimo art. 5 lettere b) f), ovvero quando vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 6.

L'esclusione ha luogo per delibera, specificamente motivata, del Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla notifica della predetta delibera all'interessato.

L'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi, che ricorrono, comunque, quando:

- l'operato dell'aderente comporti danno morale e/o materiale all'Enoteca;
- l'aderente sia condannato per frode nella produzione di prodotti enogastronomici e/o reati di mafia o comunque ad essi connessi ex art. 413 bis c.p.p.;
- per morosità relativa a servizi resi dall'Enoteca.

In riferimento al punto 2) nel caso specifico il socio ha l'obbligo di comunicare all'Enoteca con tempestività l'avvio del procedimento in questione ed il Consiglio di Amministrazione provvede, con delibera a sospendere, con effetto immediato, la qualifica di socio, sospensione che viene tramutata in esclusione al momento della condanna definitiva o in riammissione nel caso di assoluzione.

La delibera di esclusione del Socio produce effetto dall'invio, per notifica, della raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite P.E.C. dell'estratto della medesima.

Articolo 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Enoteca:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

possono essere altresì nominati:

- Collegio Sindacale;
- Comitato di presidenza;
- Comitato Consultivo
- Commissione tecnica giudicatrice dei vini Comitato Scientifico

Articolo 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea si compone dei rappresentanti, nel numero massimo di uno per ogni associato, delle ditte, degli enti aderenti e di quelli fondatori.

L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante invio dell'avviso di convocazione presso il domicilio di ogni associato o tramite P.E.C o altro mezzo equivalente a dimostrarne l'avvenuta ricezione, almeno 15 giorni prima dell'adunanza prima del giorno stabilito per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere compiutamente specificato l'ordine del giorno.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente o chi ne fa le veci nomina il Segretario.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono redatte, anche con mezzi digitali, su di un verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e trascritto, successivamente, dal Segretario nel libro dei Verbali dell'Assemblea. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione (che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima), l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti.

L'Assemblea delibera, su qualunque oggetto, a maggioranza dei presenti. Nel quorum non rilevano in alcun modo eventuali astenuti.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno ed entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, fissato al 31 dicembre di ogni anno.

Essa delibera:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- la nomina delle cariche sociali;
- l'esame e l'approvazione del programma di attività dell'esercizio successivo, redatto dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre successivamente all'approvazione degli Enti erogatori, ognuno per la parte di sua competenza;
- l'entità dei contributi associativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l'entità dei compensi spettanti al Presidente, ai Consiglieri, ai Commissari ed ai Sindaci Revisori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche predisposte dal Consiglio di Amministrazione; tali documenti interpretano, integrano e chiariscono il presente statuto non intendendosi mai modificativi dello stesso.

Articolo 13

L'Assemblea straordinaria, oltretutto nei casi previsti dalla legge, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, oppure dal Collegio dei Sindaci, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 14

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Nelle delibere relative all'approvazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, non hanno diritto al voto il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri di amministrazione. Gli associati, che abbiano un proprio interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dal voto.

Ogni componente dell'Assemblea, di cui al primo comma dell'art. 11 può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, che abbia la qualifica di Socio. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore al massimo di due deleghe di altro socio, ovvero, per gli enti aderenti e per quelli di diritto, da altra persona facente parte, a qualsiasi titolo, dell'ente medesimo.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Enoteca. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

Esso è composto da un numero compreso fra 5 (cinque) e 9 (nove) membri votanti scelti fra tutti i soci e di cui la maggioranza eletta fra i soci di cui al punto 6.2.

Spetta di diritto al Comune di Vittoria, sede dell'enoteca, un Componente del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto, che potrà essere individuato, secondo la normativa vigente e con le modalità previste dall'amministrazione comunale.

Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, senza di diritto di voto:

I componenti il Collegio dei Sindaci, ove nominati.

Un rappresentante designato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana.

I membri del Consiglio rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

In sede di elezione, se 2 membri avranno riportato lo stesso numero di voti, sarà eletto il più giovane di età.

Il Consiglio, all'interno dei suoi componenti, nomina a maggioranza il Presidente, un Vice Presidente e, laddove venga ritenuto necessario, il Comitato di Presidenza.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi intervengono la metà più uno dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel quorum non rilevano in alcun modo eventuali astenuti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Tutte le comunicazioni previste in attuazione del presente articolo, e degli eventuali regolamenti andranno effettuate con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione del documento trasmesso (a titolo esemplificativo: pec, raccomandata a/r, consegna brevi manu).

Tutte le comunicazioni e le relative convocazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza prevista.

In caso di particolare urgenza, il termine suddetto potrà essere ridotto a 2 (due) giorni consecutivi e la comunicazione potrà avvenire anche a mezzo telefono.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17

Qualora durante l'esercizio, per dimissioni, per decesso o per qualsiasi altra causa si renda vacante qualche posto di Consigliere, fino ad un massimo della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione tra i Soci, da sottoporsi a ratifica dell'Assemblea. Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato dimissionario ed è sostituito secondo le modalità anzidette.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione amministra l'Enoteca su mandato dell'Assemblea e ha il compito di realizzare il programma annuale da questa approvato. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione svolgere le seguenti funzioni:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- adempiere a tutte le attività necessarie per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- mantenere aggiornati e conservare il libro dei Soci, il libro delle delibere del Consiglio e quello delle delibere dell'Assemblea;
- compilare e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché il programma annuale di attività dell'Enoteca;
- individuare l'organico ivi compreso l'eventuale nomina di soggetti che possano occuparsi degli aspetti gestionali dell'Enoteca nonché eventuali incarichi di consulenza o di collaborazione determinando compiti e retribuzioni o predisporre strumenti per l'individuazione di associazioni e società che possano occuparsi di aspetti gestionali delle attività dell'Enoteca;
- predisporre e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti e le loro modifiche;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Enoteca, coerentemente con i budget approvati dall'Assemblea;
- determinare l'entità dei contributi associativi per i soci aderenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su eventuali azioni giudiziarie adottando i provvedimenti conseguenti; acquistare o vendere mobili e/o immobili, svolgere ogni transazione ed operazioni finanziarie purché non contrarie agli scopi sociali;
- approvare gli schemi di convenzione, qualora siano richiesti, per regolare rapporti con terzi;
- proporre la nomina di Soci onorari all'Assemblea nonché la loro revoca, nel caso ricorrano gravi motivi ed in particolare quando l'operato del componente comporti grave danno morale e/o materiale all'Enoteca;
- eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- nominare, a sua discrezione, l'eventuale Commissione Tecnica Giudicatrice dei vini e su eventuali compensi ai suoi componenti;
- nominare, a sua discrezione, l'eventuale Comitato Scientifico e su eventuali compensi ai suoi componenti;
- nominare, a sua discrezione, l'eventuale Comitato Consultivo e su eventuali compensi ai suoi componenti;

- nominare, a sua discrezione, eventuali collaboratori saltuari e relativi compensi
- decidere l'eventuale apertura di sedi distaccate in Italia e all'estero.

Articolo 19 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti. Egli ha la rappresentanza legale dell'Enoteca, convoca e presiede lo stesso Consiglio, attua le deliberazioni adottate dal medesimo, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Enoteca e sovrintende alla gestione della stessa. Provvede a stare in giudizio, a resistervi e a stipulare le transazioni e le convenzioni decise dal Consiglio di Amministrazione.

Ha il potere di presentare domande e di rilasciare quietanze. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o, in caso di indisponibilità, a seguire al Consigliere più anziano.

Il Presidente, per un migliore funzionamento dell'Enoteca, può adottare provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi e soggetti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

L'entità massima della spesa o dell'impegno per ogni singolo provvedimento che possono essere presi in autonomia dal Presidente viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di specifici e temporanei gruppi di lavoro che collaborino alla formulazione di particolari proposte o alla definizione di specifiche politiche promozionali.

Articolo 20 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, compreso il Presidente, è nominato dall'Assemblea che delibera anche su eventuali compensi ai suoi componenti, e resta in carica per quattro esercizi sociali. Il Collegio Sindacale può essere monocratico o in caso di modalità collegiale è composto al massimo da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Almeno uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Articolo 21

COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo qualora istituito si riunisce su convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il suo ruolo è quello di formulare pareri e giudizi sull'attività dell'Enoteca e sul programma annuale di iniziative che vengono espone in Assemblea Ordinaria.

Inoltre può essere interpellato dal Consiglio di Amministrazione durante lo svolgimento del programma annuale.

I suoi membri debbono rivestire la figura di esperti del settore vitivinicolo, agroalimentare e commerciale.

Articolo 22

COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE DEI VINI

La Commissione Tecnica, se istituita dal Consiglio di Amministrazione, ha la seguente attribuzione: valutazione dei vini che possono essere inseriti nell'assortimento della mostra permanente secondo il Regolamento.

La Commissione Tecnica valuta, altresì, gli eventuali prodotti ritenuti affini agli scopi dell'Associazione.

La Commissione Tecnica Giudicatrice dei Vini è di norma composta da personale interno all'Associazione ed esperti nominati a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della sua attività, può istituire ed avvalersi del supporto di un Comitato Scientifico al fine di tutelare i Soci e l'Enoteca stessa, nonché di fornire una ulteriore garanzia ai consumatori.

E' composto da docenti e ricercatori universitari nonché da esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

BILANCIO

L'esercizio economico finanziario dell'Associazione va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dell'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione viene depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio è redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e segg. del codice civile in quanto compatibili.

Il bilancio deve contenere comunque le informazioni economiche finanziarie analitiche relative ad ogni singola iniziativa o progetto realizzato per gli scopi istituzionali.

Articolo 25

In caso di scioglimento dell'Enoteca il patrimonio sarà destinato al _____

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri.

Il Primo sarà nominato dalla Parte che intende iniziare la procedura arbitrale, per via di un "atto di nomina di un arbitro" comunicato all'altra Parte e contenente un invito all'altra Parte di nominare il proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'atto di nomina, la Parte destinataria dovrà comunicare all'altra Parte il nome del proprio arbitro. Il terzo arbitro, il quale agirà in qualità di presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri nominati, entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro o, qualora non raggiungano un accordo in merito alla nomina del terzo arbitro, dal Presidente del tribunale di Ragusa. Qualora una Parte non proceda alla nomina di un arbitro, tale nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ragusa. Nel caso un arbitro dovesse essere sostituito, e la Parte interessata non provveda alla nomina di un nuovo arbitro, tale arbitro sostitutivo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Ragusa, il quale effettuerà anche l'eventuale nomina del presidente del collegio arbitrale in caso dovesse essere sostituito i primi due arbitri non dovessero provvedere alla nomina dello stesso.

La decisione arbitrale definitiva sarà resa in conformità alle leggi italiane e sarà vincolante sulle Parti con la forza di una sentenza giudiziaria. Le regole di procedure previste dal Titolo VIII del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile troveranno applicazione alla procedura arbitrale.

Le procedure arbitrali saranno svolte a Vittoria (RG).

La decisione definitiva definirà i costi dell'arbitrato e stabilirà quale delle Parti dovrà assumere tali costi oppure in quale proporzione saranno allocati tra le Parti.

Qualsiasi disputa tra le Parti che non sia soggetta alla giurisdizione arbitrale sarà sottoposta all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Ragusa.

Per quanto non previsto, si rinvia alle norme del codice civile.

ENOTECA REGIONALE SUD EST SICILIA SEDE VITTORIA (RG)
Palazzo Carfi - Via dei Mille n. 131 - 97019 Vittoria (RG)

REGOLAMENTO

Finalità del Regolamento

Il presente documento ha la finalità di regolamentare i rapporti posti in essere fra Associazione e Soci nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'Associazione. Costituisce le condizioni generali applicabili ai rapporti di erogazione di servizi da parte dell'Associazione a favore dei soci, anche se non espressamente reiterate nei singoli atti o nella corrispondenza che norma tali rapporti.

Il presente Regolamento interpreta ed integra lo statuto dell'Associazione, di seguito, indistintamente denominata Associazione e/o Enoteca e/o Enoteca Regionale.

Contributi

Particolari modalità di gestione dell'associazione in riferimento all'ottenimento dei contributi pubblici in conto esercizio, a fondo perduto.

La Regione Siciliana, con L.R. 2 agosto 2002, n.5, e ss.mm.ii., ha riconosciuto nell'“Associazione ENOTECA REGIONALE SUD EST SICILIA” lo strumento per il raggiungimento delle finalità di far conoscere e valorizzare i vini ed i prodotti derivanti dalla lavorazione del vino e dell'uva.

Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche tramite la concessione di finanziamenti erogati a fondo perduto subordinati al rispetto della norma sopra citata o da altra normativa di settore.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a revisionare le previsioni di entrata od a modificare le attività programmate sulla base di detti contributi. Entrambe le suddette decisioni debbono essere sottoposte per ratifica all'Assemblea Ordinaria.

Soci Ordinari

Richiesta di ammissione nuovi soci ordinari Imprese -Società -Cooperative di produzione.

L'Associazione in coerenza con i propri fini istituzionali diretti alla divulgazione e promozione di vini e prodotti affini della Regione Siciliana potrà avere come base sociale, in riferimento ai Soci Ordinari, imprese che producono ed imbottigliano tali prodotti.

Le imprese che desiderano acquisire lo status di socio devono effettuare la richiesta su modulo uniforme approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Modulo – inviato con metodi che ne assicurino l'avvenuta ricezione in capo al destinatario - deve contenere le seguenti informazioni:

- denominazione, sede e attività esercitata dalla ditta (produttore, commerciante, altro);
- descrizione analitica dei vini che la ditta produce o commercializza in italiano e in inglese;
- impegno al rispetto di tutte le norme dello Statuto e del Regolamento;
- impegno a comunicare all'Associazione le variazioni al fine di mantenere aggiornati i suddetti dati.

Aggregazioni di Imprese socie.

Nel caso in cui soci imprese dell'Associazione si siano organizzate in enti aggregativi per la gestione comune di una o più fasi della propria attività imprenditoriale, tali enti se svolgono attività complementari, sinergiche (in generale affini) possono a loro volta assumere la qualifica di socio come soggetto diverso dai soci imprese già associati all'Associazione e ciò per il fine di potenziare e rendere più efficace l'attività dell'Associazione. Gli enti associativi di imprese soci, che intendono associarsi all'ENOTECA debbono inviare all'Associazione:

-gli atti giuridici o le norme della loro istituzione nonché un documento informativo di sintesi sull'attività dell'ente negli ultimi due esercizi con particolare descrizione dei riflessi economici finanziari di detta attività;

-l'elenco dei propri soci o membri con obbligo di aggiornamento annuale;

-la descrizione degli scopi perseguiti.

ENOTECA REGIONALE SUD EST SICILIA SEDE VITTORIA (RG)
Palazzo Carfi - Via dei Mille n. 131 - 97019 Vittoria (RG)

Enti pubblici e aggregazioni di privati.

Qualora enti pubblici o aggregazioni di privati, diversi da quelli di cui sopra, svolgano particolari attività in campo sociale e culturale tali per cui possano trovare comunione di intenti, di risorse, di informazioni, etc con le attività dell'Associazione e qualora i rapporti fra tali enti e la medesima associazione non possano essere regolati nell'ambito di rapporti tipici di fornitura di beni e servizi o di collaborazione anche associativa, il Consiglio di Amministrazione valuterà caso per caso la opportunità di associare tali enti che ne abbiano fatto richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione nello svolgere la sua attività discrezionale farà riferimento allo statuto e al presente regolamento con particolare riferimento all'interpretazione pratica del concetto di affinità sopra menzionato.

Modalità di ammissione

Imprese

Il Consiglio d'Amministrazione verificata la rispondenza dei requisiti richiesti, delibera l'ammissione a Socio Ordinario del richiedente.

Enti Associativi di imprese ed Altri enti pubblici e organismi privati

il Consiglio di Amministrazione valutati gli aspetti sinergici e complementari conseguibili con l'Ente (criteri di affinità di scopi) ne delibera l'ammissione a socio. L'ammissione può essere condizionata alla gestione di particolari progetti e può essere revocata dal Consiglio d'Amministrazione una volta conseguiti gli obiettivi prefissati.

Recesso -esclusione -sospensione del Socio

La facoltà di recesso deve essere esercitata, dal Socio, a mezzo di comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso soltanto se presentata entro il 30 settembre del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti per la sospensione od esclusione del Socio, assumerà con delibera motivata la propria decisione in merito al Socio.

La delibera di sospensione od esclusione produce effetti immediati e pertanto cesseranno di produrre efficacia, immediatamente, anche i rapporti continuativi o le erogazioni di servizi a favore del socio escluso o sospeso.

Modalità di funzionamento della Mostra Permanente e di formati di vendita simili

L'Associazione, per promuovere i vini ed i prodotti affini oggetto della propria attività, gestisce una o più mostre permanenti di tali prodotti aperte al pubblico. Il pubblico potrà acquistare i prodotti esposti e l'Associazione si farà carico di svolgere detta attività, nel rispetto della normativa vigente per tale attività di vendita, adottando tecniche di display dei prodotti che garantiscano la omogeneità di trattamento dei Soci.

L'Associazione potrà sviluppare in altre sedi, sia in Italia che all'Esteri, formati per la vendita al pubblico dei vini e prodotti affini con layout e display analoghi a quelli della mostra permanente con la concessione dell'insegna dell'Associazione ENOTECA REGIONALE SUD EST SICILIA.

L'Associazione potrà affidare anche a terzi soggetti la gestione e la vendita dei prodotti. In tal caso l'Associazione dovrà instaurare con i suddetti terzi soggetti rapporti che rispettino i requisiti sopra indicati.

Verranno individuati, con apposita regolamentazione, modalità e soggetti incaricati della supervisione della Mostra permanente costituita dalle seguenti attività:

- analisi, selezione, classificazione della tipologia di vino da esporre e vendere;
- definizione delle condizioni di fornitura dei vini da parte dei soci all'associazione;

ENOTECA REGIONALE SUD EST SICILIA SEDE VITTORIA (RG)
Palazzo Carfi - Via dei Mille n. 131 - 97019 Vittoria (RG)

-definizione delle condizioni di vendita al dettaglio e decisioni sul layout, display ed altre leve gestionali dell'attività di vendita al dettaglio.

Il Socio, nell'esercizio del diritto di ottenere che i campioni dei propri prodotti che abbiano gli idonei requisiti siano esposti nella Mostra Permanente, deve consegnare, annualmente, presso la sede dell'Enoteca, un campionario, a titolo gratuito, costituito da n. 6 bottiglie per ogni tipo di vino che intende esporre nell'ambito della Mostra Permanente.

Nella quota associativa annuale è compresa, in favore di ciascun socio,

- l'esposizione di n. 5 tipologie di vino (rappresentativi dell'impresa e del territorio) e il diritto ad utilizzare, previa verifica della disponibilità, la sala degustazione. Il socio, per l'utilizzo della sala degustazione, pagherà un contributo spese qualora si necessiti di personale qualificato e per sostenere le spese relative al lavaggio di bicchieri e tovagliato.
- La promozione su tutti i canali social, media, opuscoli informativi, supporti multimediali
- La partecipazione a gli eventi, degustazioni, mostre permanenti

L'Enoteca si riserva, tramite la Commissione Tecnica Giudicatrice dei Vini il diritto di effettuare verifiche a campione sui prodotti esposti, prevedendo il ritiro e la sospensione dei prodotti non idonei. La suddetta Commissione vigila inoltre sulla produzione già ammessa all'esposizione e vendita per constatarne periodicamente l'idoneità al fine di tutelare l'immagine del prodotto e salvaguardare il prestigio dell'istituzione.

Il vino esposto o destinato ad attività promozionale non deve manifestare difetto alcuno. I contenitori e le etichette debbono essere conformi alle norme di legge.

Quote ordinarie annuali di socio

Riguardo ai soci di cui all'articolo 6.2 del vigente statuto (imprese di produzione e/o di imbottigliamento e organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute che commercializzano i prodotti dei loro associati) euro __,__;

• Riguardo ai soci di cui all'articolo 6.3 del vigente statuto (Consorzi di Tutela e organismi associativi) euro __,;;

• Riguardo ai Comuni/Città Metropolitane (o enti pubblici territoriali) di cui all'articolo 6.4 del vigente statuto sono previste le seguenti quote associative annuali:

- Per i comuni con una popolazione censita compresa fra 0-30.000 abitanti è prevista una quota annuale di euro __,;;
- Per i comuni con una popolazione censita compresa fra 30.001- 40.000 abitanti è prevista una quota annuale di euro __,;;
- Per i comuni con una popolazione censita compresa fra 40.001-50.000 abitanti è prevista una quota annuale di euro __,;;
- Per i comuni con una popolazione censita oltre i 50.001 abitanti e tutti gli altri enti pubblici territoriali è prevista una quota annuale di euro __,;;

• Riguardo agli enti pubblici, agli enti o organismi a partecipazione pubblica, gli enti o organismi di diritto pubblico, diversi da quelli sopra indicati e, in ogni caso, ricompresi nell'art. 6.4, è prevista una quota associativa annuale di euro __,;;

• Riguardo a tutti gli altri soci di cui all'articolo 6.4 è previsto una quota associativa di euro __,;;

Le imprese con più stabilimenti siti sul territorio siciliano sono tenute al pagamento della quota ordinaria annuale per ogni singolo stabilimento.